



Comune di
Puegnago del Garda

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Piazza Beato Don Giuseppe Baldo n. 1
telefono Tel. 0365 555309 - telefax 0365 555315
e-mail: servizi.sociali@comune.puegnagodelgarda.bs.it

CAPITOLATO PRESTAZIONALE

Tipologia: appalto di servizi articolo 3, comma 1, lettera ss) del decreto legislativo n. 50 del 2016

Procedura: negoziata articoli 3, comma 1, lettera uu), e 36, del decreto legislativo n. 50 del 2016

Criterio: miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PERSONALE

Capo 1 - NATURA E OGGETTO DEL CONTRATTO.....	3
Art. 1. Oggetto dell'appalto e definizioni	3
Art. 2. Durata del contratto	4
Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto e oneri a carico dell'aggiudicatario	4
Art. 4. Principi generali e finalità dell'esecuzione dell'appalto	4
Art. 5. Luogo di esecuzione dell'appalto	5
Capo 2 – ELEMENTI QUANTITATIVI – ORARI E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO	6
Art. 6. Quantitativo annuo stimato delle ore di assistenza	6
Art. 7. Descrizione delle prestazioni	7
Art. 8. Modalità di svolgimento del servizio	8
Art. 9. Continuità del servizio	9
Art. 10. Reportistica	10
Art. 11. Verifica del servizio	10
Art. 12. Assicurazioni	10
Capo 3 – IL PERSONALE	11
Art. 13. Personale – disposizioni generali	11
Art. 14. Personale referente	11
Art. 15. Formazione, addestramento e aggiornamento	12
Art. 16. Obblighi del personale	12
Art. 17. Disposizioni ulteriori sulla manodopera	13

Art. 18.	Sicurezza dei lavoratori	13
Art. 19.	Sicurezza dei lavoratori per i rischi interferenziali	14
Art. 20.	Norme a tutela dei lavoratori	14
Art. 21.	Clausola sociale	15
Capo 4 – DISCIPLINA CONTRATTUALE		16
Art. 22.	Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto	16
Art. 23.	Disposizioni particolari riguardanti l'appalto	16
Art. 24.	Rinvio alle condizioni di contratto	16

Capo 1 - NATURA E OGGETTO DEL CONTRATTO

Art. 1. Oggetto dell'appalto e definizioni

Il presente Capitolato ha per oggetto la gestione del servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale, previsto dalla Legge quadro sull'handicap (L.104/1992).

I destinatari del servizio sono i residenti nel Comune di Puegnago del Garda che necessitino di assistenza personalizzata, accertata e certificata dalle competenti Aziende Sanitarie, per frequentare le scuole e i servizi socio-assistenziali di seguito specificati: asili nido; scuole dell'infanzia; scuole primarie; scuole secondarie di primo e secondo grado; centri di aggregazione giovanili e similari; centri ricreativi estivi diurni.

Si precisa che il servizio oggetto del presente capitolato dovrà essere gestito in stretto raccordo con l'Assistente Sociale del Comune di Puegnago del Garda.

Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:

- a) Codice: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- b) Linee guida RUP: Delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016 adottata dall'Anac - Linee guida n. 3 - recanti «Nomina, ruolo e compiti del Responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni».
- c) D. Lgs. 81/2008: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- d) Stazione appaltante: il soggetto giuridico che indice la gara e che sottoscriverà il contratto;
- e) Appaltatore: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato ai sensi dell'articolo 45 del Codice dei contratti, che si è aggiudicato l'appalto (anche Aggiudicatario);
- f) Appalto di servizi: contratto con il quale il fornitore, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, si impegna alla realizzazione del servizio di ristorazione fuori casa, verso un corrispettivo in danaro;
- g) RUP: Responsabile unico del procedimento di cui agli articoli 31 e 101, comma 1, del Codice dei contratti;
- h) DEC: Direttore dell'esecuzione, soggetto incaricato dalla Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 111, comma 2 del Codice, il quale provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione;
- i) DURC: il Documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 80, comma 4, del Codice;
- j) Costo del lavoro (anche CL): il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del lavoro, stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d'impresa, di cui agli articoli 23, comma 16, 95, comma 10, e 97, comma 5, lettera d), del Codice, nonché di cui all'articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;
- k) Costi di sicurezza aziendali (anche CS): i costi che deve sostenere l'appaltatore per l'adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse

direttamente alla propria attività lavorativa e remunerati all'interno del corrispettivo contrattualmente previsto;

- l) Oneri di sicurezza (anche OS): gli oneri per l'attuazione DUVRI, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all'articolo 23, comma 15, del Codice dei contratti, nonché all'articolo 26, commi 3, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008;
- m) Amministrazione: il Comune di Puegnago del Garda;
- n) Organizzazione: l'operatore economico che si è aggiudicato l'appalto.

Art. 2. Durata del contratto

La durata dell'appalto è determinata in mesi 36 (trentasei), a decorrere dal 01/09/2018, fatta salva la discrezionalità della stazione appaltante di avvalersi delle opzioni illustrate nel bando e nel disciplinare di gara.

Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto e oneri a carico dell'aggiudicatario

Il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 32, c. 14, ultimo periodo. A tal fine, una volta esauriti gli adempimenti amministrativi richiesti all'aggiudicatario dalla disciplina di gara, l'amministrazione provvederà ad inviare l'offerta tecnica e l'offerta economica sottoscritte per accettazione, per mezzo di posta elettronica certificata.

Sono a carico dell'aggiudicatario i costi connessi al contratto, forfettariamente fissati in € 2.000,00 oltre IVA, da saldarsi con le modalità previste dal disciplinare.

Art. 4. Principi generali e finalità dell'esecuzione dell'appalto

L'affidamento della gestione dei servizi richiesti dal presente capitolato è ispirato ai seguenti principi:

- qualità, continuità, accessibilità, disponibilità e completezza dei servizi, tenendo conto delle esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati e promuovendo il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti, ai sensi dell'art. 142, comma 5-ter del Codice.
- qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, prevenzione, eliminazione o riduzione delle condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione, ai sensi della Legge 8 novembre 2000, n. 328 recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e della Legge Regionale - Regione Lombardia 12 marzo 2008, n. 3 recante "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario".

Il Servizio di integrazione e assistenza scolastica degli alunni disabili, come previsto dall'art. 13 della L. 104/92, si pone quali finalità primarie l'assistenza specialistica, l'ausilio nella comunicazione personale e il raggiungimento dell'autonomia per gli alunni disabili residenti nel Comune di Puegnago del Garda che frequentino le scuole e i centri estivi.

Detto servizio si prefissa inoltre il raggiungimento del maggior grado possibile di integrazione scolastica e sociale per ciascun alunno disabile secondo quanto condiviso nel P.E.I e in considerazione delle specifiche e personali diverse abilità.

Nello specifico, gli obiettivi del servizio vengono perseguiti anche attraverso l'affiancamento dell'alunno disabile da parte di un operatore adeguatamente formato che supporti il progetto integrativo della scuola.

Nello specifico, le finalità del servizio sono:

- a) favorire lo sviluppo psico-fisico del minore disabile e di promuovere il suo benessere, attraverso interventi che agiscano sull'autonomia e sulle capacità di relazione e socializzazione.
- b) favorire l'inserimento e la partecipazione degli alunni disabili, sostenendone l'integrazione e assicurando loro la necessaria assistenza.

Il servizio persegue obiettivi di miglioramento del benessere generale dei minori frequentanti gli istituti scolastici e più precisamente:

- a) mantenere e/o recuperare adeguati livelli di vita autonoma;
- b) collaborare con gli insegnanti e il personale della scuola, per l'effettiva partecipazione dell'alunno disabile a tutte le attività previste dal Piano dell'Offerta Formativa;
- c) collaborare con i terapisti perché gli interventi semplici siano contestuali e correttamente continuati anche al di fuori della presenza del tecnico e su prescrizione dello stesso;
- d) collaborare, con i competenti organi collegiali della scuola e con i terapisti della riabilitazione, all'individuazione del materiale didattico e degli eventuali ausili necessari alla creazione delle migliori condizioni per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni disabili;
- e) collaborare alla valutazione dei bisogni e alla predisposizione degli adeguati programmi di intervento e progetti individualizzati;
- f) verificare periodicamente la validità del progetto individualizzato in collaborazione con gli insegnanti.

Art. 5. Luogo di esecuzione dell'appalto

I servizi dovranno essere svolti nel territorio del Comune di Puegnago del Garda, oppure in Comuni dove hanno sede gli istituti scolastici frequentati dagli utenti del servizio.

Capo 2 – ELEMENTI QUANTITATIVI – ORARI E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Art. 6. Quantitativo annuo stimato delle ore di assistenza

Le prestazioni richieste saranno correlate al numero di utenti/prestazioni che si rivolgeranno all'Amministrazione appaltante per fruire del servizio e pertanto non sono preventivamente quantificabili a priori.

A titolo meramente indicativo, ed in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 35 del Codice, per l'anno scolastico 2018/2019 si prevedono interventi di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale per presunte **5.980 ore** suddivise nelle seguenti scuole:

ISTITUTO SCOLASTICO FREQUENTATO	NUMERO SETTIMANE SCOLASTICHE	NUMERO ORE SETTIMANALI	NUMERO ORE ANNUALI DI ASSISTENZA
SECONDARIA DI SECONDO GRADO SALO'	35	15	525
SECONDARIA DI SECONDO GRADO VOBARNO	35	15	525
SECONDARIA DI SECONDO GRADO GARDONE RIVIERA	35	15	525
PRIMARIA PUEGNAGO	35	20	700
PRIMARIA POLPENAZZE	35	20	700
SECONDARIA DI PRIMO GRADO SAN FELICE	35	20	700
SECONDARIA DI PRIMO GRADO SAN FELICE	35	20	700
SCUOLA DELL'INFANZIA SOIANO	39	20	780
SCUOLA DELL'INFANZIA RAFFA DI PUEGNAGO	39	20	780
MONTE ORE PROGRAMMAZIONE (5 ore annue a studente)			45
TOTALE ORE ANNUE			5980

Per gli ulteriori anni scolastici sono previsti quantitativi analoghi.

Le Istituzioni Scolastiche provvederanno a comunicare con esattezza il monte ore settimanale; la previsione potrebbe dunque subire variazioni significative in aumento o in diminuzione. Entro il mese di agosto di ogni anno saranno definite le programmazioni orarie dei singoli interventi. Nel caso in cui risulti necessario aumentare o diminuire il numero delle ore di assistenza e/o il numero degli alunni sia maggiore rispetto a quanto previsto, l'aggiudicatario ha l'obbligo di fornire tempestivamente il personale necessario previa segnalazione dell'Amministrazione; nel caso invece di riduzione di ore o di numero degli alunni, l'aggiudicatario dovrà diminuire il personale in servizio. Ciò poiché l'effettivo svolgimento delle forniture oggetto del servizio è subordinato a fattori variabili connessi alla domanda, a circostanze legate alla natura particolare dei servizi, alle esigenze dell'utenza, alle decisioni strettamente personali delle famiglie, alle disposizioni degli specialisti che seguono gli utenti, a condizioni di malattia dei fruitori. Pertanto i quantitativi previsti si devono intendere puramente presuntivi, e non possono in alcun modo impegnare l'Amministrazione, che avrà la facoltà di ordinare, secondo le necessità effettive, l'effettuazione di quantitativi minori di ore

d'assistenza rispetto a quelle indicate senza che l'aggiudicatario possa sollevare eccezioni al riguardo o pretendere indennità di sorta.

Tale disposizione è idonea a rispettare sia l'equilibrio del sinallagma negoziale, sia della determinabilità dell'oggetto del contratto ex art. 1346 c.c., essendo a tal fine sufficiente l'indicazione della "quantità totale" presuntivamente rispondente al fabbisogno, consistente nell'importo massimo (solo potenziale) spendibile ad essa quantità riferito.

Art. 7. Descrizione delle prestazioni

Il servizio promuove l'esigibilità del diritto allo studio e la piena partecipazione alla vita scolastica degli alunni disabili attraverso prestazioni di diversa natura aventi distinte finalità:

1) prestazioni di natura specialistica aventi la finalità di:

- collaborare alla definizione delle ore degli assistenti sulla base delle segnalazioni del Collegio di accertamento delle Aziende Sanitarie;
- verificare l'ottimizzazione degli interventi svolti nelle rispettive scuole a favore degli studenti con assistenza;
- verificare con incontri periodici l'andamento degli interventi assistenziali e socio-educativi attivati a favore dei destinatari;

2) prestazioni di natura assistenziale e socio-educativa aventi la finalità di:

- favorire lo sviluppo psico-fisico del minore disabile e promuovere il suo benessere, attraverso interventi che rafforzino e implementino apprendimenti, abilità, autonomie, capacità di relazione e socializzazione;
- favorire l'inserimento e la partecipazione scolastica degli alunni disabili, sostenendone l'integrazione e assicurando loro la necessaria assistenza mediante adeguati stimoli educativi.

Il servizio si configura come insieme di prestazioni professionali coordinate, di affiancamento, accompagnamento e supporto all'alunno e alla sua famiglia per la partecipazione nei percorsi didattici e l'attuazione dei percorsi educativi e di integrazione sociale programmati.

Nel dettaglio, il lavoro svolto dall'assistente per l'autonomia e la comunicazione personale si declina in svariate prestazioni:

- nel limite delle proprie competenze e sotto la diretta responsabilità didattica dei docenti, collabora con gli insegnanti e il personale della scuola per l'effettiva partecipazione dell'alunno disabile a tutte le attività previste dal Piano dell'Offerta Formativa;
- nell'ambito della realizzazione dei Piani educativi individualizzati, può accompagnare l'alunno disabile nelle uscite e nelle attività programmate e autorizzate dove non sia eventualmente prevista la presenza dell'insegnante avendo cura di attuare le azioni e le strategie concordate per il raggiungimento degli obiettivi condivisi e definiti soprattutto nell'ambito dell'autonomia personale, delle competenze sociali e della fruizione del territorio e delle sue strutture;
- può partecipare, a sostegno delle necessità degli alunni disabili, ai viaggi di istruzione programmati e realizzati dalla scuola. In particolare, nella fase di preparazione delle gite, può offrire un contributo specifico nella individuazione delle barriere architettoniche e delle difficoltà connesse con il trasporto e il soggiorno, contribuendo alla elaborazione di strategie volte al superamento delle stesse;

- collabora, in aula o nei laboratori, con l'insegnante, nelle attività e nelle situazioni che richiedano un supporto pratico funzionale, ma anche socio-relazionale e/o di facilitazione della comunicazione, operando, su indicazione precisa, anche sul piano didattico;
- può presenziare ai momenti di recupero funzionale collaborando con i terapeuti perché gli interventi semplici siano contestuali e correttamente continuati anche al di fuori della presenza del tecnico e su prescrizione dello stesso;
- può affiancare l'alunno disabile durante il momento della mensa fornendo l'aiuto e l'assistenza necessari ed operando, là dove ne esistano le condizioni, per garantire una corretta educazione alimentare e un buon livello di autonomia personale, nonché un equilibrato rapporto con il cibo;
- fatta salva la competenza della scuola in materia di assistenza di base, affianca l'alunno disabile nelle attività finalizzate all'igiene della propria persona attuando, ove possibile, forme educative che consentano il recupero e/o la conquista dell'autonomia;
- interviene, nel limite delle proprie competenze, in caso di malore dell'alunno disabile, accompagnandolo presso le strutture sanitarie sotto la diretta responsabilità del Dirigente scolastico a cui compete avvisare il datore di lavoro dell'assistente all'autonomia;
- può collaborare, con i competenti organi collegiali della scuola e con i terapeuti della riabilitazione, all'individuazione del materiale didattico e degli eventuali ausili necessari alla creazione delle migliori condizioni per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni disabili;
- partecipa alle attività di programmazione e di verifica con gli insegnanti, singolarmente e/o riuniti negli organi collegiali, con i referenti delle strutture medico-sanitarie e con i servizi territoriali. Può partecipare, alle sedute del collegio docenti nelle quali siano previsti all'o.d.g. temi e problematiche direttamente connessi agli alunni in difficoltà ed agli incontri e dei G.L.I. istituiti nelle scuole autonome ai sensi della L. 104/92 art. 15;
- partecipa alla stesura del Piano Educativo Individualizzato contribuendo, secondo le proprie competenze, all'individuazione delle potenzialità, degli obiettivi, delle strategie/metodologie, dei momenti di verifica;
- in base a quanto previsto nel Piano Educativo Individualizzato, redige annualmente una relazione sintetica sul caso affidato e fornisce tutte le informazioni utili alla programmazione del servizio;
- collabora, visti i progetti particolari, alla realizzazione di iniziative e attività con cui la scuola e i servizi territoriali mirano, congiuntamente, all'integrazione dell'alunno disabile in altre strutture del territorio;
- interviene, ove richiesto, presso il servizio socio-assistenziale diurno (ASILO NIDO, CAG, DOPOSCUOLA, CRED) frequentato dal disabile;
- per tutto ciò che viene a conoscere nell'ambito dell'attività professionale, è rigorosamente tenuto al rispetto del segreto professionale.

Art. 8. Modalità di svolgimento del servizio

Il servizio verrà prestato dal lunedì al sabato. Gli orari di svolgimento, la loro durata ed il numero di operatori necessari verranno concordati tra le parti in relazione al numero ed ai bisogni degli utenti ed alla loro presenza nei diversi plessi scolastici o servizi socio-assistenziali, compatibilmente con le risorse economiche disponibili.

Per le attività di programmazione e verifica verrà assegnato un monte ore annuo per ciascun alunno, sulla base del ciclo scolastico frequentato, che non potrà superare un massimo di 5 ore.

All'assistente che parteciperà ai viaggi di istruzione verrà riconosciuto fino ad un massimo di 10 ore di lavoro per le gite che prevedono il rientro in giornata, elevabile ad un massimo di 12 ore di lavoro

giornaliero per le gite che prevedono pernottamenti. Le ore di assistenza prestate durante i viaggi d'istruzione in numero eccedente a quelle normalmente previste nell'orario settimanale, andranno recuperate nelle settimane precedenti o successive alla gita scolastica. Vitto e alloggio dell'assistente non saranno a carico dell'Amministrazione appaltante.

In caso di assenza dell'alunno segnalata in tempo utile, l'assistente non sarà tenuto a recarsi a scuola, salvo diverso accordo con il servizio sociale comunale. Nell'eventualità che l'assenza non sia stata debitamente segnalata, lo stesso sarà autorizzato a restare a scuola con riconoscimento delle prime due ore di servizio del primo giorno di assenza. In questo caso l'assistente dovrà recarsi presso la sede scolastica ed utilizzare le ore riconosciute per lo svolgimento di attività indirette connesse al servizio (relazioni di aggiornamento, predisposizione di materiale, ecc.). Il servizio per i giorni successivi non dovrà essere reso fino alla ripresa della frequenza scolastica da parte dell'alunno. In caso di assenza prolungata, previo accordo formale fra le parti coinvolte e fatte salve le necessarie coperture assicurative, non a carico dell'Amministrazione appaltante, l'assistente potrà essere autorizzato a svolgere eccezionalmente la sua attività al domicilio.

Entro il mese di agosto di ciascun anno scolastico oggetto del presente appalto, saranno definite le programmazioni orarie dei singoli interventi, mediante comunicazione da parte del competente ufficio comunale. L'aggiudicatario, il prima possibile e, comunque, entro l'inizio dell'anno scolastico, dovrà organizzare l'abbinamento assistenti-alunni e trasmettere i nominativi degli assistenti individuati all'Ufficio servizi sociali comunale, unitamente ai rispettivi curriculum vitae.

Nel caso in cui risulti necessario aumentare o diminuire il numero delle ore di assistenza e/o il numero degli alunni sia maggiore rispetto a quanto previsto, l'aggiudicatario ha l'obbligo di fornire tempestivamente il personale necessario, previa segnalazione dell'Ufficio Servizi sociali comunale. Nel caso invece di riduzione di ore o di numero degli alunni, l'aggiudicatario dovrà diminuire il personale in servizio. In caso di nuova attivazione durante l'anno scolastico, l'aggiudicatario dovrà garantire l'individuazione di idoneo operatore nel più breve tempo possibile e, comunque, entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta dell'Amministrazione appaltante.

Tutti gli assistenti saranno forniti di un cartellino plastificato non modificabile (meglio se tipo badge), riportante il nome e il logo dell'impresa, la qualifica di operatore per l'assistenza dei disabili, nonché il codice identificativo personale e la foto, detto cartellino dovrà essere esposto in modo visibile.

Art. 9. Continuità del servizio

L'aggiudicatario si impegna ad assicurare la continuità della prestazione del medesimo operatore per ogni utente, limitando il "turn-over" al minimo indispensabile e giustificandolo adeguatamente, salvo diverse valutazioni congiunte tra operatori scolastici e Servizio sociale.

Sia in caso di assenza improvvisa che programmata è compito dell'aggiudicatario garantire l'immediata sostituzione (da rendere effettiva al massimo entro il giorno successivo) ed avvisare la scuola, l'Ufficio e la famiglia, comunicando i nominativi dei sostituti. Il personale utilizzato per le sostituzioni dovrà possedere tutti i requisiti richiesti dal presente capitolato per il personale in carica.

L'aggiudicatario si impegna inoltre a sostituire gli operatori che, a giudizio dell'Amministrazione appaltante, dovessero risultare non idonei allo svolgimento del servizio.

Si ritiene necessario ed opportuno che gli assistenti che hanno operato negli scorsi anni continuino a seguire lo stesso alunno: si rinvia al successivo articolo relativo alla clausola sociale.

L'aggiudicatario s'impegna altresì ad assicurare il servizio appaltato per tutti i giorni di frequenza scolastica. Inoltre potrà essere valutata l'opportunità di estendere il servizio anche durante i periodi di sospensione dell'attività scolastica, previo accordo con il servizio sociale comunale.

Art. 10. **Reportistica**

È a carico e cura dell'Organizzazione della predisposizione e la trasmissione mensile delle schede di servizio con l'indicazione delle ore effettuate per ciascun utente, debitamente sottoscritte da un responsabile della scuola.

Art. 11. **Verifica del servizio**

L'aggiudicatario dovrà trasmettere al Comune, con periodicità annuale, una relazione sull'andamento tecnico della gestione del servizio, necessaria per una valutazione degli interventi e dei risultati conseguiti. Eventuali correttivi, utili al raggiungimento degli obiettivi, saranno concordati tra i due contraenti. Un rappresentante del Comune ed il referente coordinatore opereranno necessarie verifiche in ordine al servizio, al raggiungimento degli obiettivi, all'efficacia ed efficienza della gestione e del buon svolgimento del servizio.

Resterà facoltà della Stazione appaltante richiedere, in qualsiasi momento, informazioni sul regolare svolgimento del servizio e di attuare controlli a campione.

Il referente coordinatore convocherà, nel corso dell'anno scolastico, due riunioni d'equipe con il personale incaricato e l'assistente sociale comunale, una all'inizio dell'anno scolastico (mese di settembre) ed una al termine dello stesso (mese di maggio). In occasione dell'incontro finale gli operatori dovranno presentare una relazione scritta dettagliata sul caso seguito. Il progetto presentato in sede di gara dovrà precisare gli aspetti che verranno presi in considerazione in detta relazione.

Si precisa che non potrà essere richiesto dall'aggiudicatario alcun compenso aggiuntivo per le ore dedicate agli incontri di verifica previsti dal presente articolo.

Art. 12. **Assicurazioni**

Ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, derivassero al Comune di Puegnago del Garda, a terzi o a cose, si intenderà senza riserve od eccezioni a totale carico dell'appaltatore.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di stipulare con una primaria compagnia assicurativa apposita polizza assicurativa per l'intera durata del contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile dell'aggiudicatario in ordine allo svolgimento del servizio appaltato. Detta polizza, nella quale dovrà risultare che il Comune di Puegnago del Garda è terzo ad ogni effetto, deve avere un massimale unico non inferiore a € 1.500.000,00. La sopraccitata polizza dovrà espressamente contenere la copertura di Responsabilità personale degli operatori dell'aggiudicatario che presteranno il servizio.

Capo 3 – IL PERSONALE

Art. 13. Personale – disposizioni generali

Le prestazioni saranno svolte dall'aggiudicatario attraverso operatori adeguatamente preparati e formati garantendo piena esecuzione delle finalità del servizio e completa realizzazione degli interventi.

Il Personale dovrà essere idoneo alle mansioni assegnate per capacità fisiche e per qualifica professionale, dovrà mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, corretto, cortese, e disponibile alla collaborazione, anche con il personale scolastico e comunale operante nei servizi, nonché rispettoso e attento alla cura dell'utenza. Il Personale dovrà garantire la riservatezza assoluta relativamente a tutto ciò di cui venisse a conoscenza nel rapporto di servizio, in piena osservanza del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e del GDPR.

Il personale sarà soggetto altresì agli obblighi di cui agli artt. 20 e 78. del D. Lgs. 81/2008.

L'aggiudicatario inoltre dovrà:

- a) garantire il coordinamento del servizio;
- b) assicurare la continuità del servizio in tutto l'arco dell'appalto;
- c) limitare i fenomeni di turn - over, garantire la non interruzione del servizio;
- e) garantire, ove necessario, il pagamento del pasto all'operatore.

L'aggiudicatario dovrà provvedere alla gestione del servizio a mezzo di proprio idoneo personale in numero adeguato a garantire un ottimale servizio, che abbia compiuto il diciottesimo anno di età, che sia in possesso almeno del diploma di Scuola Secondaria di 2° grado, preferibilmente specifico nel settore educativo scolastico o che abbia maturato recenti pluriennali esperienze documentabili nel settore dell'assistenza a soggetti diversamente abili.

La valutazione del personale da assegnare ai casi dovrà essere condivisa con il Servizio Sociale comunale.

L'organico impiegato per l'espletamento del servizio, per tutta la durata del contratto, dovrà essere quello dichiarato nel Progetto Organizzativo-Gestionale, fatte salve le eventuali integrazioni o riduzioni in relazione all'andamento del servizio nel tempo o all'attivazione di eventuali nuovi servizi. Tali variazioni devono essere necessariamente motivate al Committente allo scopo di ottenerne approvazione.

Trascorsi cinque giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, la variazione si intende approvata dal Committente (silenzio-assenso).

A seguito della comunicazione da parte del Comune circa la necessità oraria dei singoli interventi, il prima possibile e, comunque, entro l'inizio dell'anno scolastico, l'aggiudicatario comunicherà per iscritto l'elenco delle persone impiegate e le rispettive qualifiche, unitamente al curriculum vitae.

Per quanto attiene al reintegro del proprio personale assente, l'aggiudicatario è tenuto a sostituirlo tempestivamente, al più tardi entro il giorno successivo dal verificarsi dell'evento.

I nominativi di detto personale devono comunque tempestivamente essere comunicati al Committente.

Art. 14. Personale referente

L'Organizzazione rende disponibili, per le necessità espresse ed implicite del Committente, le seguenti figure referenti, i cui curricula dovranno essere forniti dopo l'aggiudicazione (più funzioni possono essere svolte da una stessa figura):

a) referente per i rapporti tra Committente e Organizzazione - figura di sufficiente autonomia decisionale che rappresenti la Direzione e sia presente, a richiesta, per incontri con il Committente;
b) referente per il coordinamento, in sinergia con l'Assistente sociale comunale, con le seguenti funzioni:

- individuare gli operatori per ciascun progetto di intervento;
- garantire il buon funzionamento del servizio svolto dagli operatori;
- coordinare il gruppo di operatori afferenti al territorio di intervento;
- organizzare la supervisione e la formazione degli operatori.

Il Coordinatore deve essere reperibile telefonicamente almeno dalle 7.00 alle 18.00 di tutti i giorni feriali, con eccezione del sabato ove la reperibilità dovrà essere prevista dalle 7.00 alle 14.00.

c) referente per gli adempimenti in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro – figura professionalmente qualificata e preposta alla gestione degli adempimenti previsti dalle norme in tema di sicurezza sul lavoro.

Le figure referenti e di coordinamento sono connaturate con l'oggetto dell'appalto, pertanto l'onere per tali funzioni è compreso nel prezzo offerto dall'aggiudicatario.

Art. 15. Formazione, addestramento e aggiornamento

L'Organizzazione deve garantire che tutto il personale coinvolto direttamente ed indirettamente nell'erogazione del servizio sia opportunamente formato.

La pianificazione generale della formazione per il primo anno (che costituirà parametro minimo per gli anni successivi) deve essere resa disponibile già in sede di offerta tecnica nel Programma di aggiornamento professionale.

Saranno oggetto di valutazione completezza e articolazione degli argomenti previsti e la calendarizzazione degli interventi formativi proposti.

Per la formazione degli anni successivi al primo, l'aggiudicatario deve prevedere un sistema di valutazione delle necessità formative con il quale strutturare la formazione in itinere, legata allo specifico handicap dell'alunno assegnato all'assistente.

Elenco del personale formato, con evidenza degli argomenti trattati e della qualifica del formatore (evidenza della competenza) è consegnato dall'aggiudicatario alla Stazione appaltante entro sette giorni lavorativi dallo svolgimento del corso.

Unitamente alla documentazione di cui sopra, l'aggiudicatario dovrà rendere disponibile copia della verifica di apprendimento dei corsi effettuati (che deve essere necessariamente in forma scritta).

L'aggiudicatario verifica ogni aspetto di resa qualitativa del personale impiegato.

Tale valutazione, dovrà essere condivisa con il Referente del Servizio di assistenza ed integrazione scolastica degli alunni disabili nelle scuole e nei centri estivi attraverso incontri di verifica semestrali sull'andamento del servizio e tramite una relazione annuale comprensiva di tutti i dati quantitativi e qualitativi.

Art. 16. Obblighi del personale

Il Personale deve essere idoneo alle mansioni assegnate per capacità fisiche e per qualifica professionale, deve mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, corretto, cortese, e disponibile alla collaborazione, anche con il personale scolastico e comunale operante nei servizi, nonché rispettoso e attento alla cura dell'utenza. Il Personale deve garantire la riservatezza assoluta relativamente a tutto ciò di cui venisse a conoscenza nel rapporto di servizio, in piena osservanza del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

Il personale è soggetto altresì agli obblighi di cui agli artt. 20 e 78. del D. Lgs. 81/2008.

Art. 17. Disposizioni ulteriori sulla manodopera

L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

- a) ai sensi dell'art. 30, comma 4, del Codice, nell'esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente appalto è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente;
- b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
- d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

Ai sensi degli articoli 30, commi 5 e 6, e 105, commi 10 e 11, del Codice dei contratti, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto. Parimenti in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del Codice, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In ogni momento il DEC e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133; possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente nella struttura e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

Art. 18. Sicurezza dei lavoratori

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, nonché tutte le misure specifiche pertinenti in relazione alle caratteristiche dei servizi, degli ambienti ove essi si svolgono e delle attrezzature utilizzate.

L'appaltatore deve quindi, tra l'altro, provvedere secondo la disciplina prevista dal "Titolo III - Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale", artt. 69 e seguenti, a fornire al Personale tutte le attrezzature di lavoro, nonché i materiali e i dispositivi di tutela e protezione individuale dai rischi professionali conformi alle specifiche tecniche previsti dalla normativa vigente. Sono a carico dell'appaltatore i corsi ed aggiornamenti del Personale in base agli artt. 36 e 37 al D. Lgs 81/2008, nonché la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del medesimo Decreto.

L'appaltatore deve fornire al Personale tutti i materiali ed i dispositivi di protezione individuale occorrenti per l'espletamento dei Servizi e per il contenimento dei rischi.

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato nel servizio una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Ai sensi degli art. 17 e 29 del D. Lgs 81/2008, se pertinente, deve procedere alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi, il quale dovrà essere custodito presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione stessa.

Il Committente si riserva il diritto di richiedere all'Organizzazione la documentazione attestante gli adempimenti relativi alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di Direttive macchine, di igiene sul lavoro, di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, di previdenze per disoccupazione, invalidità e vecchiaia ed ogni altra malattia professionale, nonché ogni altra disposizione in vigore o che può intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori.

Con la presentazione dell'offerta, la Ditta Appaltatrice espressamente manleva e rende indenne l'Amministrazione Comunale ed i suoi obbligati da ogni e qualsiasi azione, pretesa o richiesta avanzata a qualsiasi titolo dal personale di impresa o da terzi in relazione al rapporto di lavoro, compresi gli infortuni sul lavoro o comunque connessi con l'esercizio di cui al presente Capitolato.

Art. 19. Sicurezza dei lavoratori per i rischi interferenziali

Ogni aspetto rilevante in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro, per quanto riguarda i rischi interferenti, è contemplato nell'Allegato recante - DUVRI che riporta i contenuti del Documento Unico per la Valutazione dei Rischi Interferenti redatto dal Committente ai sensi del comma 3, articolo 26, del D. Lgs 81/2008.

Dopo l'assegnazione della gara sono previsti sopralluoghi congiunti presso le scuole site sul territorio comunale tra Committente e Organizzazione anche volti ad integrare e rendere definitivo il DUVRI provvisorio.

Art. 20. Norme a tutela dei lavoratori

Per l'intera durata del Contratto, l'appaltatore si obbliga ad applicare, integralmente, al personale, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di Settore (il o i "CCNL") e dagli accordi integrativi territoriali (gli "Accordi integrativi"), sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori, maggiormente rappresentative a livello nazionale, vigenti al momento dell'avvio del Servizio e dai successivi rinnovi, applicabili alla categoria e nella località in cui si svolge il Servizio.

L'appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il CCNL e gli Accordi integrativi, anche dopo la scadenza e fino al rinnovo degli accordi succitati, nonché, per le cooperative sociali, nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore, anche se non aderente alle associazioni stipulanti, indipendentemente dalla natura, dalla struttura e dalla dimensione del medesimo, e da ogni sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore concesse al Personale.

L'appaltatore solleva la Stazione Appaltante da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, ed in genere da tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro, sicurezza e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti gli oneri relativi.

La mancata applicazione dei contratti di lavoro, la violazione di norme, il mancato pagamento dei salari mensili o il mancato versamento dei contributi previdenziali o assicurativi in favore del Personale costituisce motivo di risoluzione del Contratto.

L'appaltatore deve, altresì, osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti, nazionali, regionali e comunali sull'assunzione, tutela, protezione, assicurazione, assistenza, libertà e dignità dei lavoratori.

Art. 21. Clausola sociale

Ai fini di tutelare la stabilità occupazionale del personale attualmente impiegato, nonché la continuità dei servizi, si applica l'art. 50 del Codice. L'aggiudicatario è tenuto ad assumere prioritariamente gli stessi addetti che operavano nella precedente gestione dell'appalto, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante in relazione alle specifiche caratteristiche del nuovo contratto.

Capo 4 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 22. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

In caso di norme del presente Capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'esternalizzazione del servizio; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile. Eventuali clausole o indicazioni relative ad aspetti tecnici e prestazionali tra la Stazione appaltante e l'appaltatore, riportate negli allegati o in altra documentazione posta a base di gara, retrocedono rispetto a clausole o indicazioni previste nel presente Capitolato.

In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro e, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.

Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

Art. 23. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

La presentazione dell'offerta da parte dei concorrenti comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilità di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutta la documentazione di gara e di avere preso conoscenza delle condizioni locali, e di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei servizi e di aver giudicato i servizi stessi realizzabili, i documenti di gara adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, nonché di avere effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l'esecuzione dei servizi.

La successiva sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, con particolare anche se non esclusivo riferimento al presente capitolato prestazionale.

Art. 24. Rinvio alle condizioni di contratto

Per le questioni di natura sinallagmatica non disciplinate dal presente capitolato si rimanda alle condizioni di contratto, con clausole dirette a regolare nello specifico il rapporto giuridico tra stazione appaltante ed appaltatore, ed a porre ulteriori oneri a carico di quest'ultimo.